





Per l'appellante, *Parte\_1*

"accogliere il gravame e, in riforma della sentenza gravata:

- a) preliminarmente ammettere ed assumere i mezzi di prova articolati da parte attorea in primo grado e pretermessi;
- b) accertare ex artt. 2043 e 2395 c.c. la responsabilità dei sigg.ri *Controparte\_1* e *CP\_2* per il danno ingiusto prodotto all'appellante, anche nella qualità di erede di *Persona\_1*, direttamente attraverso gli atti posti in essere dagli stessi appellati *Controparte\_1* e *CP\_2*, anche utilizzando ed abusando delle loro qualità di amministratori - di diritto o di fatto - e/o soci della [...] *Controparte\_3*
- c) condannare i convenuti/appellati in solido - o ciascuno per quanto di ragione - al risarcimento del danno patito da *Parte\_1* per come specificato nell'atto di appello e nella comparsa conclusionale, cagionata dalle vicende societarie medio tempore intervenute con il fallimento della società [...] *CP\_3*, il suo ritorno in bonis e la definizione delle vertenze correlate agli aspetti societari;
- d) vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio";

Per *Controparte\_1* e *CP\_2* :

- a) rigettare il gravame per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
- b) nel caso di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante ammettere anche gli appellati a tutti i mezzi di prova come articolati in primo grado;
- c) vinte le spese ed onorari di giustizia anche del presente grado di giudizio, con attribuzione in favore dell'avvocato per anticipo fattone."

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, notificata il *Data\_4*, *Persona\_1* *Parte\_2* e [...] *Parte\_1* tutti soci sin dal 1978 della *Controparte\_3*, convenivano, innanzi al Tribunale di Napoli, *Controparte\_1* quale amministratore unico della società dal *DtN\_1*, e la di lui moglie, *CP\_2* (che successivamente aveva rivestito la medesima carica), per sentirli entrambi condannare al



risarcimento dei danni patiti per effetto delle gravi irregolarità loro imputabili nella gestione della società;

deducevano che sin dal momento in cui **Controparte\_1** era divenuto amministratore unico, i soci **Per\_1** e **Pt\_1** erano stati esautorati da ogni controllo sulla gestione sociale e privati di qualsivoglia informativa; di aver proposto opposizione ai bilanci approvati per gli anni 1998 a 1999, accolta con sentenze emesse dal Tribunale di Napoli in data **Dt\_5** ; che la **Pt\_1** presentò ricorso ex art. 2409 c.c., all'esito del quale il Tribunale nominava un amministratore giudiziario che provvedeva a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti di **Controparte\_1** e **Controparte\_4** nel corso del procedimento penale era stato accertato che **Controparte\_1** con l'ausilio della moglie **CP\_2** effettuò negli anni 1997 e 1998 notevoli vendite non fatturate, sottraendo utili agli altri soci; che nei bilanci redatti dal **CP\_1** a seguito dell'annullamento giudiziario, fu iscritta una perdita del capitale come dipendente dal rilievo delle sanzioni per l'accertata evasione fiscale, determinate dall'amministratore giudiziario nella misura massima, in seguito versate solo per la somma di euro 403.660,00; che l'assemblea approvò, in data **Data\_6** , i nuovi bilanci dal 1997 al 2000, con il ripianamento delle perdite effettuato mediante utilizzazione della riserva straordinaria derivante dai maggiori ricavi in tal modo accertati, così di fatto sottraendo ai soci una parte degli utili maturati negli anni successivi, causando un'ingiusta perdita del patrimonio aziendale, attesa l'iscrizione di un patrimonio netto negativo al **Data\_7** ; che le deliberazioni di approvazione dei bilanci degli anni dal 1997 al 2001, compresi quelli redatti dall'amministratore giudiziario, furono annullate con sentenze emesse dal Tribunale di Napoli nel 2003 e 2006; che quest'ultima sentenza, relativa alla deliberazione che decise anche la perdita della qualità di socio dei sig.ri **Pt\_1** e **Per\_1** nell'ambito della compagine sociale, venne confermata in appello e di seguito (nel corso del giudizio di primo grado) in Cassazione.

Tanto premesso, gli esponenti chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento delle somme, analiticamente indicate nell'atto introduttivo del



giudizio, a titolo di perdite degli introiti societari, di rimborso delle rispettive quote di partecipazione sociale; di crediti di lavoro maturati da Raffaele e *Parte\_2* danno biologico; perdita di chance e danno morale.

Si costituivano in giudizio *Controparte\_1* e *CP\_2* i quali eccepivano :

- a) il difetto di giurisdizione, stante la clausola compromissoria di cui all'art. 21 dello statuto approvato il *Dt\_8* ;
- b) la litispendenza con un altro giudizio, avente ad oggetto la medesima domanda risarcitoria,
- c) la prescrizione quinquennale;
- d) l'infondatezza della domanda.

Nel corso del giudizio il Tribunale di Napoli, sezione specializzata delle imprese, emetteva, in data *Data\_2* , la sentenza non definitiva n. 11099/2014, con la quale rigettava la domanda relativa ai crediti di lavoro azionati, stante il difetto di legittimazione passiva di *Controparte\_1* e *CP\_2* (quali amministratori in proprio) per essere legittimata la sola società *Controparte\_3* , con la quale era costituito il rapporto di lavoro.

Gli attori formulavano espressa riserva di appello ex art. 340 c.p.c.

A seguito del decesso di *Persona\_1* , il giudizio venne riassunto da [...] *Parte\_1* in proprio e quale erede del de cuius.

Le istanze istruttorie delle parti furono rigettate sicché all'udienza del *Data\_9* la causa è stata riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza definitiva n. 3532/2016, ha dichiarato inammissibile la domanda accogliendo l'eccezione di arbitrato irrituale proposta dai convenuti.

Avverso le sentenze n. 11099/2014 e n. 3532/2016, pubblicate rispettivamente il *Data\_2* ed il *Data\_3* dal Tribunale di Napoli, con citazione notificata a mezzo pec il *Data\_10* , ha interposto appello *Parte\_1* formulando due motivi d'appello.

Si costituivano in giudizio *Controparte\_1* e *CP\_2* i quali eccepivano



l'infondatezza del gravame.

La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del **Data\_11** sostituita con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

Ciò posto l'appello è tempestivo poiché introdotto con citazione del **Data\_12** a fronte della pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado avvenuta il **Data\_13** nel rispetto del termine previsto dall'art. 327 c.p.c., considerata la sospensione feriale dei termini processuali e tenuto conto della tempestiva riserva di appello, formulata in primo grado, avverso la sentenza non definitiva n. 11099/2014.

Quanto ai

#### MOTIVI DI APPELLO

**Con il primo** *l'appellante (in proprio e quale erede di **Persona\_1** censura l'erroneità della sentenza non definitiva n. 11099 del 2014 del 15- **Data\_14** resa dal Tribunale di Napoli sezione specializzata per le imprese, nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti **Controparte\_1** e **CP\_2** con riguardo alla domanda di risarcimento per danni introdotta da **Persona\_1** e **Parte\_2** per l'interruzione illegittima del rapporto di lavoro instaurato con la società **Controparte\_3** [...] posto che non si controverteva né di spettanze retributive non corrisposte né di illegittimo licenziamento-*

Secondo l'appellante non v'è dubbio che i sig.ri **CP\_1** e **CP\_2** non fossero i "soggetti tenuti a subire la decisione di merito" la quale, per le conseguenze immediate e dirette alla risoluzione dei rapporti di lavoro, non poteva che riverberare i suoi effetti esclusivamente nei confronti della società **Controparte\_3**, unica formale ed effettiva datrice di lavoro.

L'appellante ha chiesto in primo grado il risarcimento del danno cagionatogli dalla cessazione dei rapporti di lavoro tra la **Controparte\_3** e **Persona\_1** e **Parte\_1** quali soci, quale danno direttamente riconducibile alla condotta posta in essere dai signori **CP\_1** e **CP\_2** finalizzata ad estromettere



i sig.ri **Parte\_3** dalla compagine societaria.

Il motivo è privo di pregio.

Premesso che l'appello è limitato alla sola posizione di **Persona\_1** e **[...]** **Parte\_1** mentre la posizione di **Parte\_2** non costituitosi in giudizio, è coperta da giudicato.

Ora, le parti attoree agiscono in primo grado per il risarcimento ex art 2043 cc e 2395 cc dei danni scaturiti dall'illegittima intimazione del licenziamento del **Data\_15** con decorrenza dal **Dt\_16** abusando delle qualità di amministratori di diritto o di fatto e/o soci della **Controparte\_3** dei convenuti, con conseguente degenerazione dei rapporti personali tra i coniugi **Parte\_3** imputabile al licenziamento in parola che portò alla loro separazione giudiziale. Più precisamente hanno invocato il ristoro delle seguenti voci di danno:

- 1) *per introiti sottratti rinvenienti nell'attività societaria a titolo di refusione del rispettivo valore della partecipazione azionaria nella **Controparte\_3** ;*
- 2) *il tutto maggiorato di quanto da ciascuno di essi sborsato per effetto dell'indebito aumento di capitale ovvero*
- 3) *in subordine ex articolo 278 cpc nelle diverse maggiori somme a determinarsi mediante separato giudizio quantificatore implicante specifica consulenza contabile ricostruttiva dell'effettivo valore che le azioni avrebbero avuto senza gli atti illeciti posti in essere dei convenuti, all'esito della definitiva pronuncia sulla nullità del bilancio e delle libere assembleari gravate;*
- 4) *in ogni caso con interesse e rivalutazione di legge a titolo di refusione dei crediti di lavoro per i quali pendono appositi giudizi.*

Ebbene, esattamente l'impugnata sentenza parziale (a pagina 7 capoverso 4), ha evidenziato che le domande svolte da **Per\_1** e **Parte\_2** attengono a pretesi danni derivanti in termini di lucro cessante dall'interruzione dei rapporti lavorativi intrattenuti con la **Controparte\_3** (danno evento) controvertendosi anche del (danno conseguenza) quale riflesso immediato e diretto della risoluzione dei rapporti di lavoro intercorrenti dal lato attivo tra la predetta società ed i soci lavoratori, non piuttosto tra




gli odierni convenuti, al più legali rappresentanti della società e quindi in una relazione di immedesimazione organica con la stessa nei confronti dei terzi ivi compresi i lavoratori con i quali l'ente abbia intrattenuto contratti di prestazioni subordinate.

Pertanto, poiché CP\_1 e CP\_2 non sono destinati a subire gli effetti della decisione di merito in base alla fattispecie così prospettata da parte attorea (illegittimo licenziamento) e con obbligo di risarcimento dei danni, essi sono privi della legittimazione a resistere e contraddire nel presente giudizio in proprio.

Difatti, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, la *legitimatio ad causam*, quale condizione dell'azione sotto il profilo passivo consiste nella titolarità in capo alla parte convenuta del dovere di subire il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la stessa prospettazione dell'attore. (cfr., tra le molte, Cass. n. 14468/2008, n. 11284/2010, n. 14177/2011).

Essa rientra nella più ampia cornice del diritto all'azione che: dal lato attivo, consta del diritto ad agire in giudizio ex art. 81 c.p.c., a norma del quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"; dal lato passivo comporta l'onere di subire il giudizio sicché "è parte processuale" colui che in nome proprio domanda ovvero il soggetto contro cui la domanda, in proprio nome, è proposta.

Nel caso in esame, a pagina sei paragrafo II. 2 della sentenza gravata si legge "primo atto del nuovo corso (di amministrazione da parte del CP\_1 fu la prospettazione al signor Persona\_1 di nuove condizioni per la prosecuzione della sua collaborazione lavorativa con la Controparte\_3 che prevedevano l'incarico di direttore alle vendite retribuito a provvigioni con l'eliminazione dello stipendio precedentemente erogato in 65 milioni di lire annue. Contemporaneamente fu interrotto il pagamento dello stipendio del signor Persona\_1 provocando così le sue legittime contestazioni, finché si giunse a un accordo con decorrenza Data\_17 con la promessa di pagare nel Data\_18 gli arretrati. L'accordo prevedeva comunque un'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro solo a fine 1999. Ciò nonostante, l'amministrazione continuò a non corrispondere al Per\_1 le spettanze arretrate e quelle in corso e dopo vari scontri e scambi epistolari l'amministratore Controparte\_1 con lettera del Dt\_19 intimò a Persona\_1 il licenziamento con decorrenza dal Data\_20. Tale lettera



contribuì a determinare la degenerazione del rapporto tra il *Per\_1* e la consorte *Pt\_1* chiuso con una separazione giudiziale. Inoltre, tra la fine del 1998 e l'inizio del 1999 il *Persona\_1* fu costretto a rivolgersi a un legale per la tutela dei suoi diritti discendenti dai rapporti di lavoro con la *Controparte\_3*.

Secondo la prospettazione attorea la condotta illecita fonte di danno ex art 2043 e 2395 cc è riferibile a *Controparte\_1* allorquando questi, quale amministratore unico, intimò a *Persona\_1* il licenziamento con lettera del *Data\_15*

Ne segue che nell'ambito dell'impugnativa dell'intimazione di licenziamento nei confronti di *Persona\_1* e *Parte\_2* (anch'egli attore in primo grado) la domanda volta a farne dichiarare l'illegittima condotta doveva essere proposta contro la società *Controparte\_3* e contro l'amministratore che intimò il licenziamento (quale organo sociale), mentre la responsabilità del *CP\_5* e *CP\_2* in proprio, oltre che non prospettata, esula dalla domanda come qualificata ex art 2395 cc. La norma in parola, difatti, onde esercitare positivamente l'azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori, necessita che il pregiudizio patito dal socio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, (quale bene della società e non dei soci come diminuzione del valore della propria partecipazione) ma configuri un danno - conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori. (Cass., sez. un., *Data\_21*, n. 2734, Cass., sez. I, *Data\_22*, n. 21130).

Nel caso in esame riprende vigore la dicotomia dell'illecito aquiliano tra:

- 1) danno-evento = è elemento costitutivo dell'art. 2043 del codice civile, si ha in presenza di una lesione di una situazione giuridica soggettiva e di un danno ingiusto;
- 2) il danno conseguenza = è definibile come il parametro di determinazione del danno ingiusto, come l'insieme delle conseguenze pregiudizievoli che la vittima ha sofferto. Secondo la Cassazione e la Corte Costituzionale si hanno due sottocategorie (c.d. teoria della bipartizione), per cui il danno patrimoniale è sempre risarcibile ex art. 2043 del cod. civ.; mentre il danno non patrimoniale, comprensivo di danno biologico e danno morale più le conseguenze



pregiudizievoli prive di rilevanza economica risarcibili ex 2059c.c. è risarcibile ed equivalente. Il danno-conseguenza ha una funzione compensatoria in base agli artt.1223 e 2056 c.c. della lesione del bene giuridico protetto.

Ne segue che la ratio della responsabilità civile non è tanto quella di stigmatizzare condotte colpevoli, ma quella di sollevare il danneggiato dal peso del danno ingiustamente patito per trasferirlo in capo al soggetto responsabile della condotta illecita.

Partendo dalla citata dicotomia dell'illecito civile, si avrà da un lato il danno evento: illegittimo licenziamento dei sig.ri Raffaele e *Persona\_1* nonché *Parte\_1*. Dall'altro il danno conseguenza: venir meno del potere di controllo sull'attività sociale. Ora se il primo è facilmente configurabile nel licenziamento ingiusto = perdita patrimoniale relativa al reddito da lavoro; il secondo = perdita del potere di controllo societario, è di più difficile inquadramento in condotte specifiche gravando su parte attorea l'onere di provare la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ed i suoi seguenti elementi costitutivi quali : a) un fatto; b) imputabile dal punto di vista soggettivo, a titolo di dolo o colpa; c) produttivo di un danno ingiusto; d) collegato da un nesso di causalità tra fatto e danno conseguenze.

Non avendo parte attorea prospettato e provato di avere patito conseguenze ulteriori rispetto all' illegittimo licenziamento, imputabili a soggetto diverso dalla società de quibus, la sentenza non definitiva qui gravata merita di essere confermata.

**Col secondo** *l'appellante censura l'erroneità della sentenza definitiva numero 3252 del 2016, laddove il Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità della domanda per essere la controversia ricompresa tra quelle devolute alla cognizione di un arbitro, giusta clausola contenuta nell'articolo 21 della statuto sociale della CP\_3 approvato il Data\_23 [...] clausola secondo cui "le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra i soci e la società, anche se promossi da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale devono essere devolute ad un unico arbitro nominato entro 30 giorni dalla richiesta della parte più diligente".*



Deduce l'appellante l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto:

a) applicabile la clausola compromissoria alla presente controversia, introdotta successivamente alla sua entrata in vigore del Data\_24 per fatti e condotte a posti a fondamento della domanda promossa ex articolo 2043 cc e 2395 cc svoltisi nei 15 anni antecedenti l'annotazione della clausola compromissoria sul verbale del Data\_23 ;

b) irrilevante la mancanza (al momento dell'impugnativa) del presupposto soggettivo "l'essere socio" giusta delibera sociale del Data\_25 (che li estrometteva come tali e di seguito annullata giusta sentenza del numero 26748 del 2014 della Corte di Cassazione).

L'appellante deduce che i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda proposta in primo grado ai sensi degli artt. 2043 e 2395 c.c. si sono verificati anteriormente all'approvazione della clausola compromissoria pur se dedotti e contestati alle controparti successivamente al Dt\_26

Censura l'appellante l'erroneità della sentenza gravata laddove ha accolto il difetto di giurisdizione nonostante la controversia instaurata in primo grado non rientrasse nell'ambito applicativo della clausola compromissoria, relativa alle sole controversie tra i soci e tra questi e la società, mentre la domanda giudiziaria proposta in primo grado prescindeva dalla spettanza dello status di soci in capo agli attori, status - *illo tempore* - *in fase di accertamento da parte della Suprema Corte di Cassazione, innanzi alla quale era stata impugnata la sentenza di annullamento della delibera che li escludeva dalla società.*

Ribadisce che *"con la presente causa non si chiede il risarcimento del danno provocato alla sig.ra Pt\_1 in proprio e nella qualità dai sigg.ri CP\_1 e CP\_2 con atti di "gestione sociale" e cioè con atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni di amministratori e finalizzati a gestire (anche se male) la CP\_3 , bensì il risarcimento dei danni arrecati dai sigg.ri CP\_1 e CP\_2 con atti che, pur inseriti nella cornice delle vicende societarie, non c'entrano nulla con la gestione della CP\_3 e sono diretti al solo ed essenziale fine di danneggiare i Persona\_2 traendone vantaggio"*.

Omette tuttavia di evidenziare e rimarcare il confine tra gli atti di gestione sociale e quelli (che pur involgendo funzioni di amministratori, inerenti le vicende



societarie) perseguono una finalità ulteriore rispetto lo scopo sociale, qual è quella di danneggiare la posizione sociale dei soci Conte-Milone.

Orbene, ai fini della decisione occorre rammentare i principi generali in materia secondo cui:

1) per il principio della cosiddetta immedesimazione organica, la società risponde civilmente degli illeciti commessi dall'organo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, anche qualora l'atto dannoso sia stato compiuto dall'organo medesimo *con dolo e abuso di potere* ovvero non rientri nella competenza degli amministratori o dagli altri organi aziendali, richiedendosi unicamente che l'atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell'attività della società, tendente al conseguimento dei suoi fini istituzionali. (cfr. Cass. *Data\_27*, n. 25946);

2) *il rapporto organico degli amministratori intercorre sempre con la società e non con i suoi soci di maggioranza*, sicché la prima (e non la maggioranza) è tenuta al risarcimento dei danni per condotte poste in essere dai suoi organi ai sensi dell'art. 2395 cod. civ. Difatti la società, quale soggetto dotato di personalità giuridica, si distingue dai soci che la compongono, anche qualora trattasi di responsabilità da fatto illecito commesso dagli amministratori direttamente a danno del socio, per cui la contrapposizione fra società e terzo non configura un conflitto interno alla società stessa (per meglio dire fra la sua maggioranza, che esprime gli amministratori e il socio danneggiato);

3) unitamente alla responsabilità personale degli amministratori, ai sensi dell'art. 2395 c.c., concorre quella della società ai sensi delle regole generali. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, tale azione rientra negli schemi della responsabilità extracontrattuale in quanto tra gli amministratori ed il singolo socio non sussiste un rapporto contrattuale, non segue un inadempimento della società, non è diretto a procurare all'amministratore un vantaggio personale, lede un diritto soggettivo patrimoniale. Si tratta, dunque, di responsabilità personale e diretta dell'amministratore e non sussidiaria rispetto a quella della società.

Quanto alla prima (azione individuale di responsabilità del creditore sociale nei confronti degli amministratori ex art. 2935 c.c.) va anzitutto precisato che:




(a) si tratta di un'azione extracontrattuale riconducibile alla generale fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.;

(b) con gli elementi costitutivi della condotta colposa o dolosa di mala gestio degli amministratori (incidente in via diretta e pregiudizievole sul patrimonio del terzo) e il nesso causale fra la violazione commessa dall'amministratore ed il pregiudizio diretto subito;

(c) si differenzia dall'azione sociale per l'incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio o del terzo (creditore), atteso che mentre l'azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale (che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni o della loro quota sociale), l'azione dei creditori sociali mira al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa della insufficienza patrimoniale causata dalla illegittima condotta degli amministratori.

L'esercizio dell'azione richiede la necessaria coesistenza dei seguenti elementi, la cui prova è a carico dell'attore: 1) un danno diretto sul patrimonio del socio; 2) un atto o un'omissione dolosa o colposa degli amministratori, nell'esercizio della loro funzione gestoria; 3) un nesso di causalità tra l'atto illecito e il danno subito dal socio, poiché i singoli soci devono basare l'azione di responsabilità su una condotta dell'amministratore che produca un danno al proprio patrimonio senza "passare attraverso il patrimonio sociale". In altre parole, il requisito del danno incidente direttamente sul patrimonio del socio concerne l'an debeatur del risarcimento fatto valere con l'azione ex art. 2395 c.c.

Una volta accertato che l'atto illecito degli amministratori ha cagionato un danno diretto al patrimonio del singolo socio o del terzo, il requisito posto dall'art. 1223 c.c. (secondo cui *Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta*) è applicabile alla responsabilità aquiliana in forza del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.) consentirà la risarcibilità di quei (soli danni che siano "conseguenza diretta ed immediata" dell'atto illecito. Il requisito posto dall'art.1223 c.c., concerne, quindi, il quantum debeatur, ovvero la



selezione dei danni risarcibili. Il danno arrecato al patrimonio sociale, infatti, colpisce i soci indirettamente, in quanto possono veder pregiudicato il loro diritto sugli utili, o vedono diminuire il valore della loro partecipazione. Ne consegue che un danno indiretto per i soci esiste sempre quando un comportamento ha danneggiato la società ma in tal caso si applicheranno le altre disposizioni in materia di responsabilità e non quella dell'art. 2395 c.c. (cfr. SS.UU., sentenza n. 27346 del *Data\_21* )

Orbene, nel caso che ci occupa, non v'è dubbio che le condotte dedotte da parte attorea in primo grado consistite nell'aver *"1) sottratto introiti rinvenienti nell'attività societaria a titolo di refusione del rispettivo valore della partecipazione azionaria nella Controparte\_3 ; 2) maggiorato di quanto da ciascuno di essi sborsato per effetto dell'indebito aumento di capitale ovvero 3) (in subordine ex articolo 278 cpc) diverse maggiori somme a determinarsi mediante separato giudizio quantificatore implicante specifica consulenza contabile ricostruttiva dell'effettivo valore che le azioni avrebbero avuto senza gli atti illeciti posti in essere dei convenuti, all'esito delle definitiva pronuncia sulla nullità del bilancio e delle libere assembleari tutto gravati; 4) con interesse e rivalutazione di legge a titolo di refusione dei crediti di lavoro per i quali pendono appositi giudizi"* causa di un danno diretto sul patrimonio sociale ed indirettamente sul patrimonio del singolo socio.

Ciò posto, individuate le condotte che comportano responsabilità sociale dei soci e degli amministratori, con verbale di assemblea straordinaria della società *[...]*

*CP\_3* del *Data\_23* è stata approvata la delibera contenente sotto l'articolo 21 la clausola compromissoria secondo cui *"le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società anche se promosse da amministratori e sindaci se nominati ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero saranno decise da un arbitro unico nominato entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente (...)"*.

In mancanza di un'espressa previsione di senso contrario, dalla lettera della clausola risulta evidente la volontà assembleare d'individuare quale dies a quo il momento in cui è sorta la controversia (quale contrapposizione d'interessi



nell'ambito dei diritti societari) rispetto a quello in cui è realizzata la condotta degli organi sociali foriera di danno.

Ne segue che la clausola compromissoria di cui all'art 21 trova applicazione per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari instaurate successivamente alla sua entrata in vigore del **Data\_23** .

Ebbene la controversia per cui è causa è stata introdotta con atto di citazione notificato il **Data\_28** dai signori Raffaele e **Parte\_2** e dalla signora **Parte\_1** nei confronti dei signori **Controparte\_1** e **CP\_2** per le attività dai medesimi poste in essere in relazione all'oggetto sociale causa dei danni da essi patiti e quantificati a titolo di:

- a) *introiti sottratti rinvenienti nelle attività societaria (...);*
- b) *refusione del rispettivo valore della partecipazione azionaria della **Controparte\_3** [...] (...) il tutto maggiorato di quanto da ciascuno di essi sborsato per effetto dell'indebito aumento di capitale (...)*
- c) *ovvero in subordine ex articolo 278 cpc nelle diverse maggiori somme a determinarsi mediante separato giudizio qualificatorio implicante e specifica consulenza contabile ricostruttiva dell'effettivo valore che le azioni avrebbero avuto senza gli atti illeciti posti in essere dai convenuti ed all'esito della definitiva pronuncia sulla nullità dei bilanci e delibere assembleari aggravati oltre interessi e rivalutazione;*
- d) *a titolo di refusione dei crediti di lavoro sopra domandati alla **Controparte\_3** per i quali pendono appositi giudizi promossi da **Parte\_4** e da **Parte\_1** oltre al risarcimento dei danni a titolo di danno morale vinte le spese.*

Sul punto esattamente la sentenza gravata a pagina 4 ha ritenuto che la clausola compromissoria pacificamente intervenuta il **Data\_23** data dell'annotazione nel registro delle imprese, prima della notificazione della citazione avvenuta il **Data\_29** coprìsse la controversia in esame poiché dell'art 21 risulta soddisfatto il requisito temporale: tutte le controversie sorte dopo il **Dt\_26** a prescindere dalla condotta illecita; quello soggettivo: danno patito dai soci in quanto tali; quello oggettivo: atti e comportamenti della società o



dei suoi organi.


La clausola compromissoria è un *negozio autonomo ad effetti processuali* che, in mancanza di espressa previsione contraria voluta dalle parti, soggiace al principio generale del *tempus regit actum*.

Ne segue che costituisce questione preliminare ed assorbente ai fini della risoluzione della controversia l'eccezione preliminare di difetto di competenza (rectius giurisdizione) *formulata da parte convenuta in ragione della sussistenza di clausola di riserva arbitrale in ordine alle controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato ..*

Né rileva la deduzione dell'appellante secondo cui la clausola non era allo stato applicabile per difetto della qualità di soci giusta delibera di decadenza dalla qualità sociale del *Data\_25*, soprattutto se si considera che la deliberazione venne immediatamente annullata con sentenza in primo grado, poi confermata in appello, al momento del giudizio di danni pendente in Cassazione, e di seguito confermata nel 2014 giusta sentenza del numero 26748.

In tale prospettiva la Suprema Corte ha ritenuto che "... secondo l'orientamento interpretativo consolidato in giurisprudenza di legittimità e merito, *in presenza di clausole arbitrali societarie il contenzioso... è devoluto alla cognizione del giudice arbitrale, anche poiché la qualità di socio, nel quadro normativo applicabile "ratione temporis" non si perde con la mera dichiarazione di recesso (nel caso che ci occupa di decadenza), ma persiste fino alla liquidazione della quota, in quanto non può non considerarsi socio colui al quale risulta riferibile una parte del capitale sociale in relazione alla quale è titolare di diritti sociali* (in termini Cass *Data\_30*, n. 22303) sicché nell'ambito statutario, quella contenuta nell'art. 21 sopra riportato, comporta *l'affermazione di un vero e proprio 'favor per l'arbitrato.'*(Cass. 22303/2013).

Ne segue che, per previsione generale contenuta nel citato art. 21, la devoluzione riguarda le controversie sorte tra soci ovvero tra essi e la società, con l'unica eccezione di quelle per le quali risulta obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero (Cass.Sez. III, *Data\_31* (ud. *Data\_32* dep. *Data\_31*, n.1343 (Sentenza n. 893/2022 del *Data\_33* tribunale Modena)



Quanto al danno biologico e quello relativo alla separazione giudiziale tra i sig.ri *Persona\_1* e *Parte\_1* quali danni mediati ed indiretti dell'attività societaria, la loro prospettazione è generica (non viene specificato il *quomodo* ed il *quando*) tale da determinarne l'inammissibilità.

Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore degli appellati, in applicazione del DM n. 147/22, considerato il valore indeterminabile di bassa complessità in € 6946,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge.

Nulla nei rapporti con *Parte\_2*, contumace in grado di appello.

Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge *Data\_34*, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. *Data\_35* n. 115 a carico dell'appellante in proprio e nella qualità.

#### PQM

La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) rigetta l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 11099 del 2014 del 15- *Data\_14* nonché della sentenza definitiva numero 3252 del 2016 rese dal Tribunale di Napoli sezione specializzata per le imprese qui gravate;
- 2) condanna parte appellante nella qualità alla refusione delle spese di lite in favore degli appellati che liquida in complessivi € 6946,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge;
- 3) nulla nei rapporti con *Parte\_2*, contumace in grado di appello;
- 4) sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge *Data\_34*, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. *Data\_35*, n. 115 a carico dell'appellante in proprio e nella qualità.

Così deciso nella Camera di Consiglio del *Data\_36*

Il Consigliere estensore  
dott.ssa Maria Rosaria Pupo

IL Presidente  
dott. Alessandro Cocchiara



# Arbitrato in Italia